

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1508

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEFANI, MOLINARI, DAVIDE BERGAMINI, BOF, CAPARVI, CATTOI,
CAVANDOLI, DARA, GIAGONI, IEZZI, LAZZARINI, MARCHETTI, MON-
TEMAGNI, PRETTO**

Modifica all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite numerico per il conferimento di incarichi a contratto

Presentata il 23 ottobre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconosce allo statuto degli enti locali la facoltà di coprire con contratti a tempo determinato posti di responsabili dei servizi o degli uffici con qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, precisando che è il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi a definire la quota dei posti attribuibili in misura comunque non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, in ogni caso, per almeno una unità. I predetti incarichi sono conferiti, fermo restando il possesso dei requisiti per

la qualifica da ricoprire, previo svolgimento di una selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Obiettivo della disposizione è consentire ai sindaci e ai presidenti di provincia di affidare i predetti incarichi a soggetti con competenze altamente specializzate e sulla base di un rapporto fiduciario. Per tale motivo, l'articolo 110, comma 3, del TUEL specifica che i citati contratti a tempo determinato non possono avere in ogni caso durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente di provincia in carica. Inoltre, il conferimento di tali in-

carichi « a contratto » consente di coprire rapidamente eventuali carenze di organico nell'ente locale, a fronte dei tempi più lunghi occorrenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali di reclutamento a tempo indeterminato del personale nelle amministrazioni pubbliche.

Da ultimo, l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, noto come « decreto PNRR 3 », ha elevato al 50 per cento la percentuale massima dei posti di qualifica dirigenziale attribuibili con contratti a tempo determinato, seppure solo fino al 31 dicembre 2026 e limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

Alla luce di tale previsione, l'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 110, comma 1, del TUEL prevedendo, per i comuni virtuosi con popolazione compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti, un incremento dal 30 al 50 per cento dei posti di qualifica dirigenziale attribuibili con contratti a tempo determinato.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 3 infine prevede che le disposizioni di cui al citato articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, fino al termine ivi indicato, anche agli enti locali non incaricati dell'attuazione di interventi finanziati con le risorse del PNRR.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « 30 per cento » sono inserite le seguenti: « , elevata al 50 per cento nei comuni che rispettano i parametri di virtuosità di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con popolazione compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti, ».

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. In via transitoria, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si

applicano, fino al termine ivi indicato, anche agli enti locali non incaricati dell'attuazione di interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

